



**NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
SPOLETO**



Il Volontariato: Diritti e Doveri

e

Coordinamento Procedure di Attivazione

Corso di Base per Volontari di Protezione Civile

Bucca Marco



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE



Il volontariato di Protezione civile è divenuto negli ultimi anni un fenomeno nazionale che ha assunto caratteri di partecipazione e di organizzazione particolarmente significativi.

Nato sotto la spinta delle grandi emergenze verificatesi in Italia, a partire dall'alluvione di Firenze del 1966 fino ai terremoti del Friuli e dell'Irpinia, si è professionalmente preparato e coordinato.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Il volontariato di Protezione civile è divenuto negli ultimi anni un fenomeno nazionale che ha assunto caratteri di partecipazione e di organizzazione particolarmente significativi.

Nato sotto la spinta delle grandi emergenze verificatesi in Italia, a partire dall'alluvione di Firenze del 1966 fino ai terremoti del Friuli e dell'Irpinia, si è professionalmente preparato e coordinato.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



UN RUOLO INSOSTITUIBILE

Il ruolo insostituibile assunto oggi dal volontariato di protezione civile, nella sua funzione di custode naturale di ciascun territorio e forza civile di tutela e protezione di ciascuna comunità, merita non solo un pieno riconoscimento, ma anche un crescente sostegno pubblico per le dotazioni di mezzi, di materiali, di attrezzature, di formazione, preparazione e aggiornamento, tanto necessarie per l'ottimale utilizzo delle energie che vengono offerte in aiuto della collettività.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



UNA PAROLA SOLA “ GRATUITA’ ”

Sebbene l'opera del volontariato sia assolutamente gratuita, il legislatore ha provveduto a tutelare i volontari lavoratori: in caso di impiego nelle attività di protezione civile essi non perdono la giornata, che viene rimborsata dallo Stato al datore di lavoro, pubblico e privato.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



DAL VOCABOLARIO.....

VOLONTARIATO....

“Prestazione volontaria e gratuita della propria opera e dei mezzi di cui si dispone a favore di categorie di persone che hanno gravi necessità e assoluto e urgente bisogno di aiuto e di assistenza, esplicita per far fronte a emergenze occasionali (come attività individuale o di gruppi e associazioni)”

Istituto Enciclopedico Italiano -Vocabolario della lingua Italiana



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Breve Storia.....

La prima vera svolta si ha nel 1970: infatti viene promulgata la legge 8 dicembre 1970 n. 996 ("*Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità*"). Si hanno, così, per la prima volta, disposizioni di carattere generale che prevedono un'articolata organizzazione di protezione civile; ancora però non si parla di previsione e prevenzione. La direzione e il coordinamento di tutte le attività passano dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'interno. È prevista la nomina di un commissario per le emergenze, che sul luogo del disastro dirige e coordina i soccorsi. Per assistere la popolazione dalla prima emergenza al ritorno alla normalità vengono creati i Centri Assistenziali di Pronto Intervento (C.A.P.I.). Per un miglior coordinamento dell'attività dei vari ministeri viene istituito il Comitato Interministeriale della Protezione Civile.

Per la prima volta viene riconosciuta l'attività del volontariato di protezione civile: è il Ministero dell'interno, attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad istruire, addestrare ed equipaggiare i cittadini che volontariamente offrono il loro aiuto.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Breve Storia.....

A seguito dei terremoti che colpirono e devastarono nel 1976 il Friuli-Venezia Giulia e nel 1980 vaste zone della Campania (terremoto dell'Irpinia) e della Basilicata, il governo per far fronte all'emergenza nominò, ai sensi della legge 996/1970, quale Commissario straordinario Giuseppe Zamberletti, il cui operato, insieme a quello di Elveno Pastorelli fu fondamentale per la protezione civile italiana. Intanto, dopo il verificarsi dell'Incidente di Vermicino, in cui perse la vita il piccolo Alfredo Rampi di soli 6 anni, l'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini decise di istituire il *Ministero della Protezione civile*.

Per regolamentare l'attività commissariali nelle zone della Campania e della Basilicata, con il decreto legge 27 febbraio 1982 n. 57 - convertito in 29 aprile 1982 n. 187 - furono conferite al Ministro per il coordinamento della protezione civile le competenze per il completamento delle iniziative avviate nella fase di emergenza dal commissario per le zone terremotate. Il Ministro si avvarrà poi del Dipartimento della Protezione Civile, istituito con DPCM del 22 giugno 1982, con a capo Elveno Pastorelli, il comandante dei Vigili del Fuoco di Roma che aveva coordinato le iniziative di salvataggio di Alfredo Rampi.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Quadro Normativo di Riferimento

Legge 266/91

**Legge quadro sul
Volontariato**

Legge 225/92

**Istituzione del Servizio
nazionale della Protezione
Civile**

D.Lgs. 460/97

**“Riordino della disciplina
tributaria degli Enti
non commerciali
e delle ONLUS**

Nazionale

D.P.R. 194/01

**Regolamento recante
nuova disciplina della
partecipazione delle
organizzazioni di
volontariato alle
attività di
protezione civile**

D.lgs. 81/2008

**Testo Unico sulla
salute e sicurezza sul
lavoro**

Legge 100/2012

**Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 15 maggio 2012, n. 59,
recante disposizioni urgenti
per il riordino della
protezione civile**

Direttiva DPC

09/11/2012

**“Indirizzi operativi volti ad
assicurare l'unitaria
partecipazione delle
organizzazioni di
volontariato**



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Quadro Normativo di Riferimento Nazionale



Codice Civile

Codice Penale

Codice Procedura Penale



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Quadro Normativo di Riferimento Regionale - Umbria

Legge regionale 3/1999;
“**Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112**” - All’art. 77 trova il suo **fondamento giuridico e la sua formale istituzione** la Consulta regionale di volontariato di protezione civile.

Legge Regionale 11/2015
(ex 15/94)

Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali.

D.G.R. 1444/2011 Regione Umbria
Indirizzi Operativi per le Organizzazioni di Volontariato che partecipano al Sistema Regionale di Protezione Civile



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Quadro Normativo di Riferimento Associative



STATUTO

REGOLAMENTO

CONVENZIONI

CODICE ETICO



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



LA LEGGE 266/1991 - Legge quadro sul volontariato

Art. 1.

Finalità e oggetto della legge

- 1.** la Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuato dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
- 2.** La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



LA LEGGE 266/1991 - Legge quadro sul volontariato

Art. 2.

Attività di volontariato

- 1.** Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2.** L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
- 3.** La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonome e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



LA LEGGE 266/1991 Legge quadro sul volontariato



Art. 4.

Assicurazione degli aderenti ad organizzazione di volontariato

- 1.** Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- 2.** Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalle data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



LA LEGGE 266/1991 Legge quadro sul volontariato



Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



LA LEGGE 266/1991 Legge quadro sul volontariato



Flessibilità nell'orario di lavoro

- 1.** I lavoratori che fanno parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
- 2.** All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n.93, è aggiunto, infine, il seguente comma: "Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.



1-bis. Servizio nazionale della protezione civile.

1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.



2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



**Legge n. 225 del 24 febbraio 1992
Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile.**



3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze.

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e

poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



**Legge n. 225 del 24 febbraio 1992
Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile.**



3. Attività e compiti di protezione civile

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla **previsione** e alla **prevenzione** dei rischi, al **soccorso** delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al **superamento dell'emergenza** e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.



Il **Volontariato di protezione civile** trova pieno riconoscimento in questa legge n. 225 del 1992, che lo individua come componente e **struttura operativa del Servizio Nazionale**.

L'articolo 18 del provvedimento assicura una piena partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso. Lo stesso articolo prevede anche l'emanazione di un regolamento, adottato l'8 febbraio 2001 con il decreto n. 194 del Presidente della Repubblica.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile art. 11 L. 225/92

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Aeronautica Militare

Esercito Italiano

Marina Militare

Carabinieri

Polizia di Stato

Guardia di Finanza

Corpo Forestale dello Stato

Capitaneria di Porto

Gruppi nazionali di ricerca scientifica

Croce Rossa Italiana

Strutture del Servizio Sanitario Nazionale

Organizzazioni di volontariato

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico





NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



DPR. 194/ 2001

Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile



2. BENEFICI NORMATIVI A FAVORE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E DELLE LORO ORGANIZZAZIONI (ARTT. 9 E 10 D.P.R. 194/2001)

L'attivazione delle organizzazioni e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento è finalizzata alla partecipazione delle medesime alle attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista degli eventi elencati nell'art. 2, comma 1, della legge n. 225/1992 e alle attività addestrative e formative nel medesimo campo.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



DPR. 194/ 2001 Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile

Attivazione del Volontariato di Protezione Civile

Art. 9.

Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

Art. 10.

Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



DPR. 194/ 2001 **Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile**

*Chi può attivare il Volontariato di Protezione Civile
(Autorità di Protezione Civile)*

- *SINDACO (Nel Territorio di competenza)*
- *IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Territorio nazionale ed Internazionale).*

(direttamente le O.N. per il tramite del D.P.C. e per il tramite della Conferenza Stato/Regioni le OO.VV. Territoriali)



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



***Chi è il Legale Rappresentante
di una OO.VV.***



- *Per i Gruppi Comunali il SINDACO*
- *Per le Associazioni di Volontariato il PRESIDENTE*



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Inquadramento giuridico del Volontario di Protezione Civile



IL VOLONTARIATO

Il volontariato è una importante risorsa sociale che viene incontro alle numerose esigenze della vita civile, costituendo un importante supporto alle Istituzioni. Quindi è importante ed auspicabile diffondere e sostenere la cultura del volontariato.

Il volontario è colui che svolge un'attività personale, spontanea e gratuita esclusivamente per fini di solidarietà. Infatti l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate, dall'Organizzazione di appartenenza, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla Organizzazione stessa.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Inquadramento giuridico del Volontario di Protezione Civile



Se le attività non possono essere in alcun modo retribuite non vuol dire però che le Organizzazioni non abbiano alcun obbligo nei confronti dei volontari. Le Organizzazioni debbono infatti assicurare gli aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Nell'ambito della Protezione Civile l'esperienza ha dimostrato come sia essenziale l'apporto che anche i privati cittadini possono dare in ogni situazione di emergenza sia adottando misure di salvaguardia e comportamenti di autodifesa sia sapendo prestare un primo soccorso. Però per evitare che l'eccessiva frenesia ed emotività delle persone direttamente coinvolte possano rendere più difficile l'intervento dei tecnici istituzionalmente preposti alla gestione di queste situazioni, è importante fare conoscere e coinvolgere, anche in periodi definiti di "pace", cioè in situazioni di tranquillità, i cittadini



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Inquadramento giuridico del Volontario di Protezione Civile



In particolare i volontari sufficientemente informati ed addestrati possono operare in modo coordinato con le strutture istituzionali facilitandone i compiti.

La presenza e l'impegno del volontariato costituisce quindi un elemento di impulso che contribuisce a promuovere lo sviluppo della cultura di protezione civile, e rappresenta un valido supporto per gli enti pubblici nell'attività di assistenza alla popolazione.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Inquadramento giuridico del Volontario di Protezione Civile

Diritti e Doveri di un volontario di Protezione Civile:

- Le Leggi Nazionali - Decr. Presidente della Repubblica
- Le Leggi Regionali - Le Circolari - Lo Statuto
e nel Regolamento Associativo
 - Nel Codice Etico
- Il Codice Civile - Il Codice Penale
 - Il Codice di Procedura Penale



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Inquadramento giuridico del Volontario di Protezione Civile



Status Giuridico del Volontario:

Fondamentale è la conoscenza del contesto nel quale si decide di operare, nonché la coscienza e consapevolezza dei diritti, dei doveri e innanzitutto dei **limiti** che concernono il ruolo che si decide di rivestire; detta coscienza consente di discriminare tra il volontario di protezione civile improvvisato e lasciato al suo destino e quello rispettato e valorizzato nell'impiego.

Di seguito si richiameranno alcune situazioni che fanno parte della quotidianità del mondo del volontariato di protezione civile in genere e della esperienza del singolo volontario; l'esame di queste consentirà di comprendere la complessità della problematica ma anche di rispondere ad alcune domande ricorrenti.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Inquadramento giuridico del Volontario di Protezione Civile



Status Giuridico del Volontario:

Le caratteristiche maggiormente condizionanti l'attività degli aderenti sono le seguenti:

- L'utilità sociale deve caratterizzare il fine statutario e l'impiego di singoli aderenti.
- Il fine deve rientrare fra quelli genericamente definiti di assistenza sociale consistente nella creazione di vantaggi realizzati attraverso le attività statutarie e riversati o a favore degli aderenti stessi qualora rientranti in determinate categorie definite "svantaggiate" (invalidi ecc.) ai quali il fine statutario è diretto, ovvero all'esterno a favore di soggetti che non fanno parte della compagine associativa purché in condizioni personali disagiate anche temporanee (cittadini in difficoltà conclamata da istituzioni o da norme – terremotati, alluvionati, ecc.
- Il fine statutario condiziona il successivo riconoscimento ONLUS da parte delle istituzioni.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Inquadramento giuridico del Volontario di Protezione Civile



Status Giuridico del Volontario:

- Cittadino

Il volontario di protezione civile può, come qualsiasi cittadino, arrestare una persona in flagranza di reato che sia perseguibile di ufficio (art. 383 c.p.). Ovviamente, di fronte alla commissione di altre violazioni delle norme, il volontario ha il diritto-dovere di denuncia.

- Incaricato di Pubblico Servizio

Al volontario di protezione civile è vietato svolgere attività riservate dalle leggi alle forze istituzionali a meno che non vi sia l'attribuzione da parte di un pubblico ufficiale dello status di ausiliario di polizia giudiziaria.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Inquadramento giuridico del Volontario di Protezione Civile



Status Giuridico del Volontario:

Cittadino

Quando Il volontario di protezione civile non è incaricato di tale attività ufficialmente dalle Autorità Preposte o dal Legale Rappresentante dell'Organizzazione che incarica il Volontario, a seguito di Convenzioni o altri Atti o Incarichi Pubblici stipulati con l'Organizzazione stessa.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Inquadramento giuridico del Volontario di Protezione Civile



Status Giuridico del Volontario:

Incaricato di Pubblico Servizio

L'incaricato di pubblico servizio, ai sensi della legge italiana, identifica chi, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

Tale soggetto soggiace agli obblighi di legge a carico del pubblico ufficiale pur non avendo appieno i poteri di quest'ultimo. I soggetti qualificati come soccorritori, se svolgono attività qualificata come servizio pubblico possono essere definiti incaricati di pubblico servizio.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Inquadramento giuridico del Volontario di Protezione Civile



Status Giuridico del Volontario:

Incaricato di Pubblico Servizio

Il codice penale italiano definisce così un incaricato di pubblico servizio:

Art. 358

« Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. »



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Inquadramento giuridico del Volontario di Protezione Civile

Status Giuridico del Volontario:

Incaricato di Pubblico Servizio

LA DENUNCIA DI UN PUBBLICO UFFICIALE E DI PERSONE INCARICATE DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 331-2, C.P.P.)

“.. i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.”



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Inquadramento giuridico del Volontario di Protezione Civile



Status Giuridico del Volontario:

DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

Il diritto ovvero la facoltà per l'aderente di libero ingresso e/o movimento in un luogo privato o aperto al pubblico (privata dimora, stadio, ospedale, caserma) o nell'ambito di una manifestazione può nascere:

- dalla legge - dalle convenzioni - dall'assenso dell'avente diritto, dei familiari, dal delegato, dal tutore ecc. - dagli organizzatori di corsi di formazione



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Inquadramento giuridico del Volontario di Protezione Civile



DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

I diritti che sono previsti nello Statuto Associativo e nel Regolamento:

Es. Partecipare alle Assemblee - Diritto di elettorato attivo e passivo – il Diritto alla Formazione ed informazione L. 81/2009 - il mantenimento del posto di lavoro - il mantenimento del trattamento economico o previdenziale - I rimborsi spese, entro i limiti previsti dalla normati - la copertura assicurativa ecc..

L'obbligo di pagare la quota Sociale, Agire sempre con un comportamento adeguato alle situazioni, diligente e responsabile, usare sostanzialmente il comportamento del “Buon padre di famiglia” ed il buon senso.

L'Obbligo di indossare i D.P.I. L'obbligo a partecipare:

- ai Corsi di Formazione ed Informazione
- alle attività Esercitative ed Addestramento ecc.....



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Inquadramento giuridico del Volontario di Protezione Civile



Status Giuridico del Volontario:

DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI CONSEGUENZE

In caso di condotta posta in essere dal volontario in assenza di autorizzazione normativa o proveniente da parte di chi abbia la titolarità o il potere di rilasciarla, il volontario che la pone in essere può commettere le seguenti fattispecie di reato:

- *violazione di domicilio – art. 614 c.p.c.*
- *lesioni personali – art. 590 c.p.*
- *furto – art. 624 c.p.*
- *danneggiamento – art. 635-649*
- *sottrazione di persone incapaci – art. 574 c.p.*
- *violenza privata – art. 620 c.p.*
- *procurato allarme – art. 658 c.p.*



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Inquadramento giuridico del Volontario di Protezione Civile



Status Giuridico del Volontario:

DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI *CONSEGUENZE*

Il volontario che dovesse svolgere attività proprie delle pubbliche istituzioni o usare distintivi od uniformi o strumenti (es. lampeggianti blu o radio) in dotazione alle autorità istituzionali (art. 177 Codice della strada) senza autorizzazione può commettere i seguenti reati:

- Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.)
- Usurpazione di titoli (art. 498 c.p.)

ovvero incorrere nelle sanzioni amministrative previste dal codice della strada.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



RESPONSABILITÀ GIURIDICA DEL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE



A volte ci si trova a svolgere compiti che non sono “propri” dei volontari di PC, e spesso si svolgono tali compiti senza nemmeno essere davvero consapevoli delle conseguenze e delle responsabilità che ci si assume nel momento in cui si “porta una divisa” di protezione civile e si svolgono gli incarichi affidati, connessi a tale attività istituzionale..



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



RESPONSABILITA'



Nello svolgimento delle proprie mansioni, il volontario di protezione civile è soggetto a responsabilità di ordine:

Morale (etico -riguarda la propria coscienza);

Legale (civile e penale);

Disciplinare (la responsabilità disciplinare è una forma di responsabilità aggiuntiva nella quale incorre il volontario, nel momento in cui non osservi gli obblighi contrattualmente assunti, vedi regolamenti interni e statuto dell'associazione).



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



RESPONSABILITA'



Cosa è la Responsabilità ?

.....non è altro che il poter essere chiamato a rispondere degli effetti e conseguenze delle proprie azioni.

se si tiene un comportamento contrario alla morale o a quanto previsto dai regolamenti che disciplinano la partecipazione alle associazioni di volontariato si risponde delle proprie azioni sulla base di codici etici e disciplinari.

se si tiene un comportamento contrario ad un obbligo giuridico di fare o di non fare, previsto per legge, si risponde delle proprie azioni secondo quanto previsto dalla legge.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



RESPONSABILITA'



Un soggetto giuridico può essere chiamato a rispondere
delle proprie azioni

CIVILMENTE e/o PENALMENTE

PER COLPA o PER DOLO

di un obbligo giuridico di fare o di non fare.

ESISTONO GRADI DIVERSI DI RESPONSABILITA'.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



RESPONSABILITA'

LA COLPA



NEGLIGENZA

Si trasgredisce una regola di condotta che impone un'azione positiva di fare qualcosa, ad es. controllare la chiusura del gas prima di andare a dormire.

IMPRUDENZA

Si trasgredisce una regola di condotta da cui discende l'obbligo di non realizzare una determinata azione oppure una modalità diversa nel compierla da quella tenuta, ad es. non mettersi alla guida in stato di profonda stanchezza.

IMPERIZIA

Mancanza di esperienza, competenza, pratica in qualcosa che si dovrebbe saper fare. E' un'imprudenza o una negligenza qualificata, ad es. se si esercita un'attività che esige particolari conoscenze tecniche –es. il chirurgo.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



RESPONSABILITA'

IL DOLO



La nozione di dolo si fonda sull'elemento psicologico della volontà, dell'intenzione.

Il dolo presuppone anche la consapevolezza delle conseguenze dannose dell'agire / dell'ingiustizia del danno.

La responsabilità DOLOSA interviene quando l'evento che si produce, che è il risultato di un'azione od omissione, è previsto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



RESPONSABILITA'



QUINDI IN BREVE.....

LA RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE E':

- Civile:

Danni che dovrai ripagare perché hai rotto qualcosa (danno emergente) o perché quella rottura provoca mancati introiti (lucro cessante)

- Penale:

La responsabilità penale si ha quando si commette un reato e lo si paga col carcere o con pena amministrativa (multa).

(Es. investire volontariamente delle persone).

Tale responsabilità è esclusivamente personale e non può essere ceduta ad altri.




NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Alleg. D.G.R. 1444/11

ORGANIGRAMMA





NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Procedura Operativa Standard



Una Procedura Operativa Standard (POS)

è un documento che fornisce le informazioni passo dopo passo su come eseguire un determinato compito.

Vi sono POS da modificare o da aggiornare, oppure puoi trovarti in una situazione nella quale dovrai scrivere una POS da zero. Sembra spaventoso, ma è davvero solo una lista di cose "molto" scrupolosa..



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Procedura Operativa Standard

Non c'è un modo giusto o sbagliato di scrivere una POS e queste possono essere più di una.

Tuttavia la tua associazione ha sicuramente alcune POS alle quali puoi riferirti per le linee guida di formattazione, seguendo le caratteristiche che l'associazione preferisce.

Puoi scegliere tra alcune opzioni:

Un semplice formato in sequenza.

È un modello per operazioni di routine, brevi e con pochi esiti possibili, che si concludono velocemente. Al di là della documentazione necessaria e delle linee guida di sicurezza, è davvero soltanto una lista di frasi semplici che dicono al lettore cosa fare.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Procedura Operativa Standard

Un formato gerarchico. Si usa di solito per procedure più lunghe, composte da più di dieci tappe, che includono poche decisioni da prendere, chiarimenti e terminologie. È di solito una lista di tappe principali con paragrafi in un ordine molto particolare.

Un formato a diagramma di flusso. Se la procedura è perlopiù una mappa con una serie infinita di risultati possibili, un diagramma di flusso può essere la soluzione migliore. È il formato su cui puntare quando i risultati non sono sempre prevedibili.

E' chiaro che chi scrive una POS è una persona in grado di farlo e conosce molto bene l'argomento e l'impiego della stessa.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Leadership e Team buiding



Leadership

- Origine del termine In Inglese To lead: letteralmente “condurre”, ma più propriamente “avanzare per primo”.
- Quindi dovremo: “Fornire la guida per andare avanti” e “Indicare la direzione e dare il comando”



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Leadership

Nella letteratura scientifica psico-sociale con il termine di leadership si intende spesso la capacità di influenzare e mobilitare i membri di un gruppo sociale verso il raggiungimento degli obiettivi fissati dal gruppo stesso.

Una tale definizione, tuttavia, rende solo una parte della complessa realtà che ruota attorno alla figura del leader in un gruppo.

Molti studi infatti hanno cercato di evidenziare non solamente l'aspetto strumentale legato al raggiungimento dello scopo, specie per quei gruppi informali che non hanno come prioritario il conseguimento di un obiettivo specifico (si pensi ad esempio ad un gruppo di amici), ma anche le diverse funzioni alle quali risponde la leadership, i rapporti con gli altri membri, la promozione della coesione sociale, il rafforzamento dell'identità collettiva, insomma quegli aspetti sociali e relazionali che caratterizzano la leadership.

Al centro dell'analisi così hanno trovato sempre più spazio gli studi sulle interazioni tra leader e gruppo, sulle caratteristiche socio-caratteriali che definiscono un membro come leader e sulle aspettative e condotte caratterizzanti la leadership.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Leadership

Cos'è la leadership? Ci sono tante definizioni di leadership:

È una determinante dei processi di gruppo

E' una dimensione della personalità

E' uno strumento per raggiungere i risultati

E' un esercizio di influenza

E' una forma di persuasione una relazione di potere l'arte di avere seguito

Alcune definizioni:

“Attività volta ad influenzare le attività di un individuo o un gruppo ad impegnarsi nel conseguimento di obiettivi in una determinata situazione”

L'uso di un influenza non coercitiva per dirigere, coordinare le attività dei membri di un gruppo organizzato verso il raggiungimento di obiettivi”.

“La leadership consiste nel saper creare un mondo al quale le persone desiderino appartenere”



**NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
SPOLETO**



Leadership

Chi è il leader?

- 1 Capo di un partito politico, di un'organizzazione, di un'impresa e
sim.: *l. sindacale*
- 2 Persona più in vista, rappresentativa: *l. dell'alta moda*
- 3 sport. Chi occupa la prima posizione in una gara, in una classifica
ecc.
 - In funzione di agg. inv., che guida, orienta: *ruolo l.; azienda l.*
 - a. 1834

**in sintesi, è colui che ha la capacità di decidere,
decidere rapidamente e portare a compimento ciò che si è deciso.**



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Teambuilding



Il team building

(in italiano approssimabile con costruzione del gruppo, che è comunque termine generico),

Termine utilizzato nell'ambito delle risorse umane, costituisce un insieme di attività formative, variamente definite come *team game*, *team experience*, *team wellbeing* (ludiche, esperienziali o di benessere), il cui scopo è la formazione di un gruppo di persone.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Teambuilding

Metodologia utilizzata ed applicata a realtà aziendali con lo scopo di ottenere il massimo in termini di performance dai propri dipendenti.

La costruzione del gruppo può avere una valenza formativa, se associata ad un'analisi dettagliata dei bisogni, a fasi strutturate di *debrief* o semplicemente può avere una valenza ludica, qualora l'obiettivo sia quello di fare divertire il gruppo e dare una sensazione di appartenere ad un team. L'attività stimola le aziende a riflettere sull'importanza di lavorare in contesti relazionali piacevoli.

Il teambuilding a livello internazionale è il termine che indica specifiche metodologie nate e sviluppate per lavorare sui gruppi ed in particolare su team di lavoro task-oriented. La sua attività si focalizza nello sviluppo delle competenze distintive di un'azienda andando a creare un senso di identità su ogni componente del gruppo di lavoro.

L'attività del teambuilding viene realizzata e condotta da personale esperto, formatori che lavorano e operano nell'apprendimento permanente, i quali possono avvalersi, per determinate attività, di consulenze da tecnici professionisti esperti nel settore specifico, ad esempio maestro di cucina, di cucito, di rafting, ecc.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Teambuilding

Aspetti pratici:

Può essere definito esperienziale in quanto fa vivere in prima persona le "esperienze" ai partecipanti che vengono sollecitate attraverso lo scambio e il contatto con gli altri in un clima d'interazione.

Questo porta il teambuilding ad essere uno strumento oltre che di formazione anche d'incentivazione.

Vivere in prima persona facilita dalla possibilità che l'esperienza si trasformi in apprendimento tale da cambiare i nostri comportamenti ed avere un impatto che permanga a molto nella nostra memoria.

Per utilizzare al meglio le risorse dei singoli nel gruppo le organizzazioni creano seminari per far comprendere ai partecipanti le regole che fanno parte della vita di un gruppo per poi cercare di svilupparle nell'organizzazione reale.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



Teambuilding

Contesti di applicazione:

Molte aziende sfruttano le potenzialità date da questa attività quando si trovano di fronte ad un gruppo costituito da poco o quando il gruppo è in crisi o ancora quando è sotto stress o semplicemente non ottiene i risultati attesi.

Il team building ha quindi preso in prestito e rielaborato alcune attività ludiche, sportive, teatrali, musicali e così via, divenendo sempre più un contenitore flessibile e articolato. Rimane la necessità di saper distinguere il team building "formativo" e costruttivo da quello prevalentemente "ludico". Nel primo caso il fine è la consapevolezza nei partecipanti dell'avvenuto cambiamento, nel secondo caso il fine è l'esperienza in sé.

Il team building in Italia sta crescendo di popolarità ma ad oggi il team building è frammentato in più modalità operative, come i team games, team experience, le cui attività talvolta sono puramente ludiche, esperienziali come la caccia al tesoro, le corse in go-kart, o di benessere, per creare il gruppo attraverso la soddisfazione e piacere dei singoli, il contatto, la comunicazione, l'empatia.



NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SPOLETO



I Volontari sono “angeli custodi”
ed è un valore insostituibile
Grazie per l'Attenzione...!!!